

COMUNE DI VILLANOVA BIELLESE

STATUTO

Delibera n. 23 del 22/111999

Art. 1

Denominazione, natura giuridica e segni distintivi

1. La comunità di Villanova Biellese è Ente autonomo locale territoriale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. La circoscrizione del Comune è costituita dal nucleo abitato centrale di Villanova Biellese e da cascine od abitazioni sparse non costituenti frazione.
4. Il territorio del Comune si estende per Km² 7,60 ed è confinante con i Comuni di Massazza, Mottalciata, Buronzo, Salussola e Carisio.
5. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel nucleo abitato centrale di Villanova Biellese, che è il capoluogo.
6. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.
In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
7. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo pretorio» per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
8. Il segretario cura l'affissione degli atti all'Albo pretorio avvalendosi di un messo comunale, e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
9. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Comune di Villanova Biellese".

Art. 2

Finalità e funzioni

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:

- a) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con le attività delle associazioni di volontariato;
 - d) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
3. Il Comune impronta la propria attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza

za delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi. Apposite norme regolamentari, in armonia con il presente Statuto, devono garantire ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo, secondo il precetto legislativo della trasparenza nella pubblica amministrazione.

Art. 3

Organi elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 4

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione, e di controllo politico-amministrativo del Comune.

Art. 5

Competenze ed attribuzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione della Provincia, della Regione e dello Stato.

Art. 6

Regolamento del Consiglio comunale

1. Il Funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi e delle norme vigenti in materia, si svolge secondo le disposizioni dell'apposito Regolamento

Art.7

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, aventi poteri esclusivamente referenti-consultivi.
2. Comma abrogato
3. Comma abrogato
4. Comma abrogato
5. Il regolamento disciplina il numero delle commissioni, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, e delle condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
6. Comma abrogato
7. Comma abrogato

Art.7Bis

ABROGATO

Art. 8

Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità.
2. Le funzioni del Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere comunale che ha riportato più voti al momento delle elezioni del Consiglio.
3. Comma abrogato
4. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale.
- 5 I Consiglieri comunali partecipano alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori almeno in occasione dell'esame del bilancio preventivo, del conto del bilancio, della verifica degli equilibri di bilancio e della variazione di assestamento generale di cui all'art.17, c.8° D.Lgs.n.77/1995

Art. 9

Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso”.
3. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco, dopo la proclamazione degli eletti. A tal fine il Sindaco, valutati i requisiti di eleggibilità, emette apposito decreto da notificare personalmente agli interessati i quali, seduta stante, lo controfirmano per accettazione.
- 4 Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
- 5 Oltre ai casi di incompatibilità previsti al 6° comma, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, i coniugi, parenti ed affini fino al III° grado del Sindaco
6. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da n.4 Assessori. Ad uno degli Assessori è conferita la carica di ViceSindaco. Il Sindaco, nella nomina degli Assessori in seno alla Giunta, nei limiti delle inclinazioni e disponibilità riscontrate, da valutare discrezionalmente dal medesimo, favorisce la presenza di entrambi i sessi.
7. Il Sindaco può nominare Assessore un cittadino non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di legge. Nel caso in cui il Vice Sindaco non sia un Consigliere, non può assumere la Presidenza delle sedute consiliari, essendo attribuite tali funzioni al Consigliere Anziano.
8. La Giunta decade a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, oppure a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale.
9. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

Art. 10

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e gli indirizzi cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e

dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- c) assume attività di iniziative, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- d) adotta provvedimenti, su parere dell'apposita commissione, disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
- e) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; se tratta di beni immobiliari, i lasciti o le donazioni devono essere previsti in atti generali;
- f) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per gli stessi, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- g) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- h) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

Art. 11

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere con scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su «persone», il Presidente dispone la trattazione in «seduta privata».
4. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da uno dei componenti del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario.

Art. 12

Sindaco

1. Il Sindaco è Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, e come tale esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza
2. Entro il termine di giorni sessanta dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. La legge disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. La nomina del Sindaco, unitamente alla nomina della Giunta comunale, viene effettuata osservando

il disposto dell'art. 34 legge 8 giugno 1990 n. 142; nel caso di presentazione di più documenti programmatici e relative liste di candidati, verrà eletta la lista che avrà conseguito la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora non venisse raggiunto il quorum suddetto, si procederà ai sensi del 49 comma del citato articolo.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 13

Attribuzioni di amministrazione del Sindaco

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza esclusiva dell'Amministrazione politica dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politica del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'attività dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) nomina e revoca il Segretario comunale nei termini stabiliti dalle norme che regolano la materia o sottoscrive convenzioni con comuni limitrofi per lo svolgimento del servizio di segreteria;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;
- h) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- l) adotta ordinanze ordinarie;
- l) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- m) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune,
- n) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta;
- o) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del segretario comunale;
- p) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, nonché determina gli orari dei servizi e degli esercizi commerciali,
- q) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni
- r) Autorizza i responsabili degli uffici e dei servizi all'esercizio di incarichi che provengano da altra Amministrazione pubblica o da Società o persone fisiche che svolgano attività di impresa o commerciale
- s) nomina, designa con osservanza dei termini di legge, nonché revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;
- t) attribuisce e definisce gli incarichi di direzione gestionale ed amministrativa. Nell'esercizio di tale potere organizzativo, sentito il Segretario Comunale cui spettano le funzioni di coordinamento, fa una valutazione della struttura esistente, in base alla quale i citati incarichi potranno essere affidati a figure apicali dell'organizzazione comunale. Qualora all'interno della struttura non sia possibile soddisfare tale esigenza potrà avvalersi di collaborazione esterna

Art. 14

Attribuzioni di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche

amministrative sull'intera attività del Comune;

Art. 15

Attribuzioni di organizzazione del Sindaco

Il Sindaco:

- a) stabilisce, gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, dispone la convocazione dello stesso e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare in seno alla Giunta comunale;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 16

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è colui che esercita funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Sindaco.

2. Esso è nominato dal Sindaco con lo stesso decreto di nomina della Giunta Comunale.

L'accettazione della nomina ad Assessore costituisce implicita accettazione della nomina alla carica di Vicesindaco contenuta nel decreto.

Art. 17

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico ed iscritto all'albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della Legge 15.5.1997 n. 127 e ss.mm.ii

2. Il Segretario dipende funzionalmente dal Sindaco.

3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario sono disciplinate dalla legge.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto dell'autonomia gestionale attribuita ai funzionari apicali di area, esercita funzioni di coordinamento e di vigilanza su tutta la struttura operativa del Comune e verifica l'attuazione degli indirizzi formalizzati dagli organi istituzionali.

5. Oltre alle competenze attribuite da disposizioni legislative e regolamentari, il Segretario comunale :

- a) verifica costantemente l'efficienza dell'organizzazione degli uffici e relaziona, almeno con periodicità annuale, sull'ottimale distribuzione degli organici proponendo soluzioni operative
- b) approva preventivamente i progetti-obiettivo e, successivamente, ne verifica l'attuazione.
- c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- d) può rogare i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- e) esprime i pareri di regolarità tecnica e/o contabile inseriti nelle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio nel caso per quei servizi cui non faccia capo un Funzionario Responsabile o nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo;
- f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
- g) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Art. 18

I Responsabili dei Servizi

1. L'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, è attribuita ai Responsabili dei Servizi, nominati tra il Personale dipendente con Decreto del Sindaco. Il Decreto stabilisce gli ambiti di competenza, gli eventuali limiti temporali dell'incarico, l'attribuzione di particolari compensi nei limiti e nelle forme stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
2. In particolare il Responsabile del Servizio adotta i seguenti atti:
 - a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base degli obiettivi indicati dagli organi elettivi;
 - b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
 - c) ordinazione di beni e servizi, con assunzione dei relativi impegni di spesa nei limiti dell'obiettivo specifico individuato dalla Giunta
 - d) liquidazione di spese regolarmente ordinate ed impegnate;
 - e) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
 - f) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
 - g) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività dell'ufficio e del personale ad esso preposto;
 - h) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
 - i) sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso.

Art. 19

Attribuzioni consultive del Segretario Comunale

1. Il segretario comunale può partecipare, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio comunale il Segretario comunale è chiamato ad esprimere il parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti

Art. 20

Il Direttore Generale

1. Il Comune può avere un Direttore Generale nominato dal Sindaco con proprio decreto nei modi e nelle forme stabilite dalle vigenti norme. Il Direttore Generale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza della normativa vigente in materia.
3. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.
4. Autorizza i congedi ed i permessi del personale, nonché nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, le prestazioni straordinarie e l'effettuazioni di missioni.
5. Provvede all'emanazione di direttive e di ordini.

Art. 21

Altre attribuzioni del Segretario Comunale

1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega nei casi in cui la legge non la attribuisca tassativamente al segretario comunale.

- 2, Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Comma abrogato
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Art. 22

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere conforme ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro, non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

nale. ,

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 23

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a) struttura organizzativo-funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) diritti, doveri e sanzioni;
 - e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
 - f) trattamento economico,

Art. 24

Servizi pubblici locali

I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2 I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3 La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione od una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in

relazione alla natura del servizio

zio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

5. Ai fini di cui alla precedente lettera e), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

Art. 25

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 26

Controllo interno - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno fornire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. È facoltà del Consiglio comunale formulare norme regolamentari per individuare e disciplinare forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 27

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il revisore.

2. Il revisore è scelto secondo le modalità indicate dalla legge.

Egli dura in carica 3 anni e non è revocabile salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita per una sola volta.

Art. 28

Funzioni e responsabilità del revisore

1. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comune connessi alla sfera delle sue competenze.

2. Al revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica

ed una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Il revisore risponde della veridicità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza (art. 1710 c.c.) e rettitudine, riferendo immediatamente al Sindaco ed al segretario di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

4. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi del revisore, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2399 e segg. del codice civile.

Art. 29

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici e territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 30

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 31

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni o Province.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Per ragioni di economicità e di efficienza dell'azione amministrativa, è possibile prevedere, tramite convenzione, la costituzione di Uffici comuni con altri Enti locali. A tali uffici si potranno affidare funzioni pubbliche o delegare funzioni proprie degli Enti partecipanti alla convenzione

Art. 32

Consorzi ed Unioni

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico od imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal 22 comma del precedente art. 33, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

5. Il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, Unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti ed adeguati alla collettività

Art. 33

Accordi di programma

1. L'amministrazione comunale può concludere appositi accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti

pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

Art. 34 Collaborazione dei cittadini

1. Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.
2. Allo scopo l'amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
3. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al giudice amministrativo.

Art. 35

Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

1. L'amministrazione comunale favorisce l'attività della Pro Loco, delle associazioni, dei comitati o degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità, di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. L'amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al 12 comma predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento. I rapporti tra il Comune e le diverse associazioni verranno appositamente regolamentati.

Art. 36

Forme di consultazione della popolazione

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni.
3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale e/o i mezzi audiovisivi.
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.
5. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 37

Procedura per l'ammissione di istanze Petizioni - Proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Responsabile del Servizio, che provvederà ad evaderle entro i termini previsti dalla L. 241/90 e dal Regolamento Comunale sull'accesso ai documenti amministrativi.
3. Comma abrogato
4. Comma abrogato
5. Comma abrogato
6. Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal Responsabile del Servizio motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i 15 giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

Art. 38

Referendum consultivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dai referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa dalla Giunta comunale o da 1/3 del corpo elettorale.
4. Presso il Consiglio comunale agirà una apposita commissione, disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente 2° comma ed al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
5. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione alla Giunta comunale.
6. La Giunta, ove nulla osti, indirà il referendum, fissandone la data.
7. Nel caso in cui la Giunta comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dalla Giunta comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.
9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere della apposita commissione e con motivata deliberazione della Giunta comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei,
11. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 39

I La pubblicità degli atti

1. Gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.
2. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

Art. 40

Iniziativa popolare per modifiche statutarie

1. Comma abrogato
2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 50% degli elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Comma abrogato

Art. 41

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
2. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del presente Statuto.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 42

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso.

Art. 43

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al 1° comma devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al 2° comma dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente 3° comma.

Art. 44

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.